

Cassazione – ordinanza n. 4470 - 23 febbraio 2018

Se il comportamento di uno dei due coniugi ha causato la lesione di diritti costituzionalmente protetti è possibile configurare un illecito civile che può dar luogo al risarcimento dei danni e ciò a prescindere dalla pronuncia di addebito in sede di separazione. In ogni caso il diritto al risarcimento deve essere specificamente provato. Lo ha chiarito ancora una volta la Corte di Cassazione, esaminando il caso relativo ad una separazione giudiziale dei coniugi, che in primo grado si era conclusa con pronuncia di addebito a carico del marito. Il Tribunale di Roma, fra le altre statuizioni, rigettava la domanda di risarcimento avanzata dalla moglie per il ristoro dei danni causati dalla lesione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, quali la dignità, la riservatezza, l'onore, la morale, la reputazione, la privacy, la salute e l'integrità psicofisica.

Quest'ultima ricorreva, quindi, in Cassazione, lamentando la violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., ma la Corte rigettava il ricorso, poiché, si legge nelle motivazioni, "la Corte d'Appello ha espressamente riconosciuto che i doveri derivanti ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, ben può integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. (Sez. 1, sentenza n. 18853 del 15/09/2011, Rv. 619619-01). Nel contempo, la corte territoriale ha affermato che la dignità e l'onore della moglie costituiscono beni costituzionalmente protetti e risultavano, nel caso di specie, gravemente lesi dalla condotta senz'altro peculiare tenuta dal marito; ciò nonostante il collegio d'appello ha negato il risarcimento invocato sul presupposto che la lesione dei diritti inviolabili della persona, costituendo un danno conseguenza, doveva essere specificamente allegato e provato." Osserva inoltre la Corte che il danno lamentato non può mai considerarsi "in re ipsa", anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici.